

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15 dicembre 2008, n. 6193

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N. 6193/2008 - Reg. Dec. - N. 11040 Reg. Ric. - Anno 2003

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello proposto dal signor Francesco Patanè, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Pasquali e Monica Simonini, ed elettivamente domiciliato in Roma Via Gramsci n. 36 presso lo studio dell'avvocato Maurizio Calò;

contro

il Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del T.R.G.A. Sezione autonoma di Bolzano n. 430 del 2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Amministrazione appellata;

Viste le memorie prodotte dalle Parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica Udienza del 4 novembre 2008 la relazione del consigliere Antonino Anastasi, uditi l'avvocato dello Stato Fedeli e l'avvocato Calò per delega dell'avvocato Simonini; Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Il m.llo capo dell'Arma dei Carabinieri Francesco Patanè è stato dispensato dal servizio per scarso rendimento, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 599 del 1954.

Il militare ha impugnato il provvedimento in questione, insieme agli atti ad esso presupposti, avanti al T.R.G.A. di Bolzano, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

Il Tribunale, dopo aver sospeso l'efficacia del provvedimento con ordinanza n. 21 del 2002, ha però respinto nel merito il gravame con la sentenza in epigrafe indicata.

L'interessato ha quindi impugnato con il ricorso in appello ora all'esame la sentenza in questione, domandandone l'annullamento previa sospensione dell'esecutività.

Si è costituita l'Amministrazione, insistendo per il rigetto dell'appello.

Con ord.za n. 833 del 2004 la Sezione ha accolto, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1034 del 1971, la domanda cautelare.

Le Parti hanno presentato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

Con memoria versata in prossimità dell'udienza l'interessato rappresenta che, dopo essere stato riammesso in servizio in virtù della misura cautelare sopra richiamata, è stato poi collocato in congedo per inidoneità essendo stato colpito da infarto.

All'Udienza del 4 novembre 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio osserva che il collocamento in congedo dell'appellante, a causa della sua sopravvenuta inidoneità fisica al servizio di istituto, non incide sulla procedibilità del ricorso in esame.

La presente controversia infatti investe la legittimità del precedente provvedimento col quale il sottufficiale fu dispensato dal servizio per scarso rendimento, e dunque una situazione – di fatto e di diritto – sulla quale le successive vicende del rapporto non spiegano influenza.

L'appello è dunque procedibile e nel merito risulta fondato.

Con il motivo che conviene prioritariamente esaminare l'appellante torna a dedurre la violazione del punto 13 della circolare del Ministero della Difesa – Direzione per il personale militare in data 22.5.2000, ove si disciplina la fase d'avvio del procedimento di dispensa per scarso rendimento.

In sostanza, secondo l'appellante, l'Amministrazione avrebbe ommesso di diffidarlo e di renderlo perciò edotto delle conseguenze espulsive potenzialmente ricollegabili al rendimento scarso da lui dimostrato in servizio.

Questo mezzo è, a giudizio del Collegio, fondato per le ragioni che ora si esporranno.

Il punto 13 della suindicata circolare, nel testo depositato dall'Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado, così recita per ciò che qui interessa: "Qualora un sottufficiale evidenzi con carattere di continuità comportamenti o qualità negative sia nel disimpegnare le attribuzioni del proprio grado che, in senso più generale, nel rendimento in servizio e, in ogni caso, allorché venga giudicato inferiore alla media, sia debitamente ammonito per iscritto in ordine alle conseguenze derivanti da un mancato ravvedimento. Detti ammonimenti scritti dovranno essere inseriti nel fascicolo personale dell'interessato ed allegati all'eventuale proposta di dispensa. Per quanto concerne l'Esercito, l'Aeronautica Militare e l'Arma dei Carabinieri, qualora il medesimo sottufficiale riporti successivamente la qualifica insufficiente, riferita ad un periodo di servizio di almeno un anno, il Comando/Ente di appartenenza dovrà giudicare se

esistano obiettivi margini di recupero dell'interessato - e rinnovare l'ammonimento per iscritto attendendo, quindi, l'esito di ulteriore valutazione – ovvero procedere all'avvio del procedimento disciplinare”.

Risulta provato dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione resistente che nell'ultimo periodo di valutazione (2000/2001) l'interessato è stato giudicato “insufficiente” e che più in generale, negli ultimi cinque anni il suo rendimento, stando alle varie schede di valutazione compilate dai superiori gerarchici, è sempre rimasto tra “inferiore alla media” e “insufficiente”.

Sussistevano quindi i presupposti specifici divisati dalla circolare per l'inoltro della formale diffida e per il rinnovo dell'ammonimento, con acquisizione di tali atti al fascicolo personale, ma ciò non è pacificamente avvenuto, nonostante il carattere cogente (per gli uffici destinatari) delle prescrizioni contenute in tale atto ministeriale di indirizzo.

Per parte sua il Tribunale ha respinto la doglianza ora in esame ritenendo che l'omesso espletamento di tale formalità potesse ritenersi sanato in virtù dei vari ammonimenti (spesso trasfusi in relazioni di servizio) rivolti al sottufficiale dai superiori, nel commendevole intento di sollecitarlo a migliorare il proprio rendimento.

Il Collegio non condivide tale impostazione, in quanto da un lato gli atti interni (ammonimenti, solleciti) non hanno la stessa valenza delle diffide e ammonimenti formali cui si riferisce la circolare; dall'altro, nel caso specifico, ciò che non risulta compiutamente rispettato nelle sue scansioni è il procedimento disegnato dalla circolare per pervenire alla dichiarazione di inidoneità.

Al riguardo, costituisce infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Sezione quello secondo cui in caso di dispensa dal servizio permanente effettivo per scarso rendimento di un sottufficiale, l'amministrazione deve garantire all'interessato, nel rispetto dell'archetipo costituito dall'art. 129, co. 3 e 4, T.U. n. 3 del 1957 – espressione di un principio generale estensibile al settore militare - la conoscenza dei fatti specifici mediante apposita contestazione; l'ammonimento formale a migliorare il rendimento; un periodo di esperimento. (cfr. per tutte IV Sez. n. 610 del 2006).

D'altra parte, a più riprese la Corte costituzionale ha sottolineato come in subiecta materia le garanzie procedurali – oltre che presidiare i diritti di difesa dei destinatari – risultano anche strumentali al buon andamento dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali (cfr. Corte cost. n. 126 del 1995).

Ne consegue che, come dedotto dall'appellante, il provvedimento impugnato in prime cure è stato adottato in violazione delle prescrizioni procedurali stabilite dall'autorità ministeriale e va pertanto annullato.

La natura assorbente del vizio ora riscontrato dispensa il Collegio dall'esaminare gli ulteriori profili della controversia evocati dall'appellante.

In conclusione, l'appello va accolto, con riforma della impugnata sentenza e accoglimento del ricorso di primo grado.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti spese e onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e per l'effetto accoglie il ricorso originario.

Le spese del giudizio sono compensate.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,

...